



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio Coordinamento Dirigenti Tecnici

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II Grado
della Regione Calabria

Oggetto: Passaggio di studenti di scuola secondaria di secondo grado in corso di anno scolastico fra indirizzi diversi.

Dando seguito a numerose richieste di parere da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, riguardanti la questione dei trasferimenti degli studenti in corso d'anno per indirizzi e scuole differenti rispetto a quelle frequentate, si precisa che il DM n.5 dell'8 febbraio 2021 ha ribadito regole e procedure già contenute nella normativa vigente.

Il sistema dei passaggi all'interno del sistema nazionale d'istruzione in presenza di una mancata modifica degli articoli n.192 e 193 del Testo Unico D.lgs. n. 297/94 rimane subordinato allo svolgimento degli esami integrativi previsti solo per il passaggio tra indirizzi del secondo ciclo.

In particolare, il DM n. 5 dell'8 febbraio 2021 art. 4 fissa i seguenti vincoli:

- a) gli studenti che richiedono il passaggio devono avere ottenuto in sede di scrutinio finale l'ammissione alla classe successiva;
- b) stabilisce lo svolgimento di esami integrativi su materie e parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza;
- c) **gli esami integrativi, necessari per l'inserimento nella nuova classe, devono svolgersi e concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.**

Gli esami integrativi, dunque, si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve avere **termine prima dell'inizio delle lezioni**. Tale puntuale indicazione, peraltro già prevista nella normativa previgente, deve indurre tutte le istituzioni scolastiche ad evitare forzature cui troppo spesso si assiste, consentendo illegittimamente il passaggio da un indirizzo all'altro nel corso dell'anno.

Di fatto, pertanto, nei trasferimenti in corso d'anno per indirizzi diversi anche se per la stessa classe, non ricorrendo la condizione di cui al punto c), non è possibile accordare istanze di trasferimento né disporre l'accoglienza di studenti provenienti da indirizzi diversi, poiché verrebbe meno la possibilità di garantire l'espletamento degli esami nei tempi stabiliti dalla normativa.

Si rammenta, altresì che il DM 5/21 all'art. 10 precisa che non sostengono gli esami integrativi, gli studenti iscritti alla 1ª classe e che chiedono, entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione ad altro indirizzo e gli studenti che chiedono di essere iscritti alla 2ª classe di altro indirizzo di studi, come da art. 4 comma 10 lett. a) e lett. b).

Tanto si riporta richiamando alla responsabilità i dirigenti scolastici nella valutazione delle istanze ricadenti nelle fattispecie appena descritte.

Cordiali saluti

Il Coordinatore dei Dirigenti Tecnici
Loredana Giannicola
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.39/93)